

N. R.G. XXX/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
XXX/2020

XXXXXX XXXXXX

tra

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RESISTENTE/I

Oggi **27/09/2022** a ore **9.20** il Giudice, dott. XXXXX XXXXX, dà atto che:

Per XXXXXX XXXXXX sono comparsi gli avv.ti LO BUE IRENE. MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI mediante deposito delle note di trattazione scritta.

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nessuno è comparso mediante deposito delle note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **425/2020** promossa da:

XXXXXX XXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), elettivamente domiciliata in **XXXX XXXX** n. **X XXXX XXXXXX**, rappresentata e difesa dagli avv.ti **LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO** e **RINALDI GIOVANNI**;

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), domiciliato in **VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA**, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa **FIGLIOMENI MARIA TERESA**;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11/05/2020, **XXXXXX XXXXXX** ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente di cui all'art.7 del CCCNL (RPD) in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie, con condanna della controparte al pagamento delle somme maturate a tale titolo, per l'importo di € 1.646,47.

Il Ministero convenuto si è costituito, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Come osservato da parte ricorrente, né i periodi di servizio né i conteggi indicati da parte ricorrente sono stati contestati dalla parte convenuta.

Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di



Cassazione n.20015/2018: *“l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”*.

Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive, nei limiti suindicati, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 1961,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificata in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1. Dichiara il diritto di XXXXXX XXXXXX alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
2. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle relative



differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.646,47 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;

3. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1961,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Modena, 27 settembre 2022

Il Giudice Del Lavoro

Xxxx xxxxx

